

Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali

Ultima modifica: Lunedì, 31 Maggio 2021 11:03

Visite: 3131

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'[allegato XLVII](#), punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'[allegato XLVIII](#), tenendo anche conto dei criteri di cui all'[articolo 275](#).
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.